

DI MAURIZIO TOZZI

**S**pesse mediche, impennata della burocrazia. Necessario il codice fiscale per i medicinali, a rischio le agevolazioni tributarie per i portatori di handicap, in caso di rimborso le casse aventi finalità assistenziale devono segnalare all'anagrafe tributaria gli ammontari corrisposti.

Se da un lato le nuove aliquote e scaglioni comportano per le fasce medio/basse dei contribuenti dei contenuti risparmi di imposta, dall'altro la Finanziaria introduce obblighi e adempimenti a dir poco «fastidiosi», con un effetto di massiccio utilizzo ai fini dell'accertamento di informazioni finora mai richieste. E alcune delle previsioni, soprattutto sul piano dell'applicazione pratica, lasciano a dir poco perplessi.

### Spese mediche

Il comma 16 dell'articolo 5, nell'ambito del contrasto all'evasione, effettua due precisazioni negli articoli 10 e 15 del Tuir, riguardanti rispettivamente gli oneri deducibili e quelli che danno diritto a una detrazione in quota percentuale dall'Irpef. Interessati dall'intervento legislativo sono nello specifico gli acquisti di medicinali, che a seconda del soggetto interessato possono dare diritto a una deduzione dal reddito, se l'acquisto è effettuato, direttamente o nell'interesse, da un soggetto portatore di handicap, ovvero alla detrazione del 19% della spesa sostenuta nel caso di acquisto da parte degli altri contribuenti.

Finora, a fronte di detti acquisti, la posizione dell'amministrazione finanziaria è stata

improntata alla massima ragionevolezza e comprensione della rilevanza sociale dell'onere, stabilendo che il beneficio, nelle diverse forme, potesse essere riconosciuto, tra l'altro, anche in mancanza delle ricette mediche (per i cosiddetti medicinali da banco) o nel caso di sopravvenuta illeggibilità dello scontrino fiscale, essendo sempre sufficiente un'autocertificazione da parte del contribuente attestante la necessità di tali spese per sé o per i suoi familiari.

Oggi avviene un clamoroso ribaltamento di vedute, le cui conseguenze dovranno essere valutate nei comportamenti dei contribuenti. Per fruire dei predetti benefici, infatti, viene stabilito che l'acquisto dei medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Vengono alla mente subito due interrogativi: in primo luogo, come si pone la previsione normativa con la privacy del contribuente, soprattutto su un argomento molto delicato come la salute personale. In secondo luogo, come operativamente si potrà affrontare il nuovo adempimento, considerato peraltro che non sono previsti limiti all'entità della spesa a partire dalla quale scatta l'obbligo.

In effetti, per come è scritta la norma, in presenza di qualsiasi acquisto di un medicinale, pur se di irrisorio ammontare, per poter fruire dell'agevolazione fiscale dovrà chiedersi al farmacista di turno l'elencazione dettagliata di quanto richiesto dalla legge (e fin qui possono soccorrere le stru-

mentazioni informatiche in possesso del farmacista, come per esempio l'utilizzo del cosiddetto scontrino parlante) e, soprattutto, dovranno fornirsi i dati fiscali del destinatario della spesa. Questo aspetto rischia di essere mal digerito da tutti: dal compratore, che magari per cifre esigue deve comunque ricordarsi dell'adempimento e, anche in presenza di altri clienti della farmacia, dovrà fornire dei dati personali (suoi o del soggetto per conto del quale effettua l'acquisto); dal personale della farmacia, che dovrà impiegare non poco tempo nella memorizzazione dei dati per l'emissione dello scontrino. Senza considerare l'inconveniente dell'aumento della «fila» alla cassa che può scoraggiare nuovi avventori.

Presumibilmente, l'inserimento di un limite di spesa oltre il quale far scattare l'obbligo sarebbe opportuno, anche perché in alcuni casi rischia di discutersi davvero di aria fritta: un medicinale di un costo di 5 euro (una normale confezione di aspirine) incide ai fini della detrazione per meno di 1 euro; costerebbe di più, in tempo e denaro, il rilascio della certificazione richiesta.

In effetti, se pure è comprensibile il fine della norma, ossia evitare abusi nell'utilizzo della medesima certificazione, è altrettanto vero che il risultato poteva essere raggiunto in maniera molto semplice in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr n. 600/73: una banale apposizione di un timbro di visto sulla documentazione originale comunque ne avrebbe impedito un nuovo utilizzo.

### Rimborsi delle spese mediche

Il comma 37 dell'articolo 5 della legge finanziaria introduce un particolare obbligo a carico degli enti o casse aventi finalità assistenziale costituiti all'interno del rapporto di lavoro dipendente e che rimborsano spese mediche per effetto dei contributi versati ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir (norma oggetto di ulteriore conferma in Finanziaria).

Ebbene, detti enti o casse devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati completi afferenti i rimborsi effettuati, con evidenziazione degli importi erogati e dei soggetti destinatari, al fine di consentire il miglior controllo possibile in ordine alla deduzione o detrazione delle relative spese mediche (vedasi box). Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a fissare le modalità mediante le quali dovranno avvenire le comunicazioni in argomento.

### Veicoli per i disabili

Altra problematica di non poco conto è quella dei benefici fiscali relativi agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, aventi ridotte o impedite capacità motorie. In tale contesto intervengono infatti i commi 18 e 19 del medesimo articolo 5 prevedendo rispettivamente:

\* che le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti:

\* che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali il contribuente ha fruito dei benefici prima del decorso di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

Orbene, essendo la norma generica, il riferimento alle agevolazioni deve intendersi sia in campo Iva sia in riferimento alla detrazione del 19% dall'Irpef. Ciò detto, in sede di prime osservazioni, viene subito da pensare in che modo possa essere dimostrato che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap. Delle due l'una: o si tratta di una mera norma di principio, volta a ribadire la finalità sociale dell'agevolazione, oppure si rischia di essere in presenza di una sorta di inversione dell'onere della prova, peraltro a dir poco diabolica. Vale a dire che in sede di eventuale controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr n. 600/73 tocca al contribuente dimostrare (e non è chiarito come) che il veicolo è effettivamente utilizzato nell'interesse del portatore di handicap.

Ben più pregnante, invece, appare la seconda previsione, rispetto alla quale comunque la stessa norma, giustamente, puntualizza che il recupero delle agevolazioni godute non avviene qualora la cessione del veicolo sia dovuta alle mutate necessità dell'handicap e al conseguente bisogno di cambiare mezzo di trasporto. (riproduzione riservata)